



# Ordinanza sull'intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (OIPIA)

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 13a capoverso 3, 67 capoverso 1<sup>ter</sup> e 68<sup>novies</sup> capoversi 6–8 della legge federale del 19 giugno 1959<sup>1</sup> sull'assicurazione per l'invalidità (LAI),

*ordina:*

## Sezione 1: Oggetto

### Art. 1

La presente ordinanza disciplina i principi per la concessione di importi forfettari da parte dell'assicurazione per l'invalidità per la presa a carico dei provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell'intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (IPI), nonché il calcolo e il versamento di questi importi forfettari, i criteri di valutazione dell'IPI e il trattamento dei dati.

## Sezione 2: Condizioni per la concessione di importi forfettari da parte dell'assicurazione per l'invalidità

### Art. 2 Condizioni

L'assicurazione invalidità concede importi forfettari per la presa a carico dei provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell'IPI soltanto se sono adempiute le condizioni concernenti:

- l'organizzazione in seno alla quale l'IPI è eseguito (art. 3);
- il personale dell'organizzazione in seno alla quale l'IPI è eseguito (art. 4);
- il metodo d'intervento (art. 5);
- la durata, il luogo e l'intensità dell'IPI (art. 6);

<sup>1</sup> RS 831.20

- e. se del caso, la proroga dell'IPI (art. 7); e
- f. i partecipanti all'IPI (art. 8).

### **Art. 3** Organizzazione in seno alla quale l'IPI è eseguito

<sup>1</sup> L'organizzazione in seno alla quale l'IPI è eseguito (organizzazione) deve essere integrata in un'istituzione di diritto pubblico o aver concluso con il Cantone un contratto di prestazioni relativo all'IPI.

<sup>2</sup> L'organizzazione deve adempiere una delle seguenti condizioni:

- a. è diretta da:
  - 1. un medico specialista in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza,
  - 2. un medico specialista in medicina dell'infanzia e dell'adolescenza con specializzazione in neuropsiatria, o
  - 3. un medico specialista in medicina dell'infanzia e dell'adolescenza con specializzazione in pediatria dello sviluppo;
- b. i provvedimenti sanitari da essa eseguiti sono seguiti da un medico che adempie le condizioni di cui alla lettera a numero 1, 2 o 3.

### **Art. 4** Personale dell'organizzazione

<sup>1</sup> L'équipe che esegue l'IPI deve essere composta da personale medico e da personale pedagogico. La quota del personale medico in equivalenti a tempo pieno deve essere almeno del 20 per cento dell'intero team che svolge l'IPI, compresa la direzione.

<sup>2</sup> Il personale medico e il personale pedagogico devono essere formati o in corso di formazione nel settore dei disturbi dello spettro autistico o sul metodo d'intervento applicato dall'organizzazione.

### **Art. 5** Metodo d'intervento

Il metodo d'intervento applicato deve adempiere le seguenti condizioni:

- a. è riconosciuto quale efficace dalla comunità scientifica;
- b. consiste in una terapia comportamentale o in una terapia incentrata sullo sviluppo oppure in una combinazione di questi due elementi;
- c. il lavoro con il bambino è effettuato individualmente e in piccoli gruppi di bambini;
- d. coinvolge adeguatamente i detentori dell'autorità parentale.

### **Art. 6** Durata, luogo e intensità dell'IPI

<sup>1</sup> L'IPI dura almeno due anni e comprende, ogni anno, almeno lo stesso numero di settimane del calendario scolastico cantonale.

<sup>2</sup> In casi eccezionali e fondati dal punto di vista medico, la durata dell'IPI può essere ridotta, in particolare se l'età o i progressi del bambino lo giustificano.

<sup>3</sup> Di norma l'IPI è eseguito in seno all'organizzazione o nei luoghi in cui il bambino vive, in particolare presso il suo domicilio o l'asilo nido (IPI sul posto).

<sup>4</sup> Eccezionalmente può essere eseguito a distanza mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a condizione che il bambino e i detentori dell'autorità parentale siano seguiti in modo intensivo in seno all'organizzazione all'inizio dell'intervento (IPI a distanza).

<sup>5</sup> L'IPI sul posto comprende in media almeno 15 ore alla settimana di lavoro con il bambino, individualmente o in piccoli gruppi, effettuato dall'équipe che esegue l'IPI.

<sup>6</sup> L'IPI a distanza comprende in media almeno 10 ore alla settimana di lavoro effettuato dall'équipe che esegue l'IPI:

- a. con il bambino, individualmente o in piccoli gruppi; o
- b. con i detentori dell'autorità parentale in base a sequenze filmate del bambino, in tempo reale o in un momento successivo.

#### **Art. 7** Proroga dell'IPI

Se sono adottati provvedimenti a titolo di proroga dell'IPI per consolidare i risultati raggiunti dal bambino prima dell'inizio della scuola o per agevolare la transizione in un altro ambiente o l'integrazione nella scuola, tali provvedimenti devono consistere in un lavoro con il bambino effettuato dall'équipe che esegue l'IPI e della durata di almeno un'ora alla settimana in media.

#### **Art. 8** Partecipanti all'IPI

I bambini che partecipano all'IPI devono adempiere le seguenti condizioni:

- a. sono assicurati conformemente alla LAI;
- b. presentano un disturbo dello spettro autistico riconosciuto dall'assicurazione invalidità quale infermità congenita e sono annunciati all'ufficio AI del loro Cantone di domicilio per questo disturbo;
- c. la gravità del disturbo dello spettro autistico oppure la gravità delle limitazioni funzionali o dello sviluppo intellettuale giustificano un IPI;
- d. non presentano comorbidità per le quali un IPI è controindicato; e
- e. hanno meno di quattro anni al momento dell'inizio dell'IPI; se è giustificato dal punto di vista medico, possono avere un'età più elevata.

### **Sezione 3: Calcolo degli importi forfettari e modalità di versamento**

#### **Art. 9** Limite massimo dell'importo forfettario annuo

<sup>1</sup> L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) determina il limite massimo di cui all'articolo 13a capoverso 2 LAI sulla base delle spese complessive medie per bambino e per anno degli IPI eseguiti in seno alle organizzazioni oggetto di una convenzione ai sensi dell'articolo 16 della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Determina queste spese basandosi sulle cifre dell'anno precedente la negoziazione o il rinnovo della convenzione.

#### **Art. 10** Importo forfettario annuo

<sup>1</sup> L'importo forfettario per la presa a carico dei provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell'IPI è calcolato per bambino e per anno per tutta la Svizzera (importo forfettario annuo). Il suo ammontare varia a seconda che l'IPI sia eseguito sul posto o a distanza. È calcolato sulla base delle prestazioni mediche regolamentate, moltiplicate per le spese regolamentate per queste prestazioni.

<sup>2</sup> Le prestazioni mediche regolamentate sono ottenute sommando il 20 per cento del numero di ore di lavoro minimo a settimana di cui all'articolo 6 capoverso 5 o 6 e tre ore alla settimana per il lavoro supplementare richiesto dall'intervento, e poi moltiplicando questa somma per il numero medio di settimane d'intervento eseguito nelle organizzazioni oggetto di una convenzione ai sensi dell'articolo 16.

<sup>3</sup> Le spese regolamentate sono fissate sulla base:

- a. delle tariffe esistenti per le prestazioni delle varie categorie di personale medico che esegue l'IPI; e
- b. della composizione media delle équipes di personale medico nelle organizzazioni oggetto di una convenzione ai sensi dell'articolo 16, compresa la direzione.

<sup>4</sup> Se l'ammontare dell'importo forfettario annuo supera il limite massimo di cui all'articolo 9, l'importo è ridotto nella misura dell'importo eccedente.

#### **Art. 11** Importo forfettario mensile per la proroga dell'IPI

<sup>1</sup> L'importo forfettario per la proroga dell'IPI secondo l'articolo 7 è fissato per bambino su base mensile (importo forfettario mensile). Ammonta al 3 per cento dell'importo forfettario annuo per l'IPI sul posto.

<sup>2</sup> Se la durata dell'IPI è ridotta secondo l'articolo 6 capoverso 2, non è versato alcun importo forfettario mensile.

#### **Art. 12** Durata massima del versamento degli importi forfettari

<sup>1</sup> L'importo forfettario annuo è versato per due anni.

<sup>2</sup> L'importo forfettario mensile è versato per un anno al massimo.

#### **Art. 13** Riduzione o soppressione degli importi forfettari

<sup>1</sup> Se l'IPI è interrotto definitivamente o se la sua durata è ridotta secondo l'articolo 6 capoverso 2, l'importo forfettario annuo è ridotto secondo le seguenti modalità:

- a. se l'IPI dura meno di sei mesi, l'importo forfettario è ridotto della metà;
- b. se l'IPI dura più di un anno, ma meno di 21 mesi, l'importo forfettario è ridotto della metà per il secondo anno.

<sup>2</sup> L'importo forfettario annuo o mensile può essere ridotto o soppresso in qualsiasi momento, se le condizioni poste nella LAI, nella presente ordinanza o nelle convenzioni ai sensi dell'articolo 16 non sono interamente adempiute.

**Art. 14** Ulteriori modalità di versamento degli importi forfettari

<sup>1</sup> Gli importi forfettari sono versati al Cantone una volta all'anno per ogni bambino che prima del 1° ottobre:

- a. ha partecipato per un primo o un secondo anno intero a un IPI;
- b. ha interrotto definitivamente l'IPI; o
- c. ha terminato un IPI di durata ridotta o una sua proroga.

<sup>2</sup> Il Cantone emette una fattura all'indirizzo dell'UFAS prima del 1° novembre indicandovi:

- a. il numero di bambini coinvolti;
- b. la loro data di nascita;
- c. le date dell'inizio e, se del caso, della fine dell'IPI oppure le date dell'inizio e della fine della proroga dell'IPI; e
- d. il nome dell'organizzazione.

<sup>3</sup> Per il resto, le modalità di versamento degli importi forfettari sono stabilite nelle convenzioni ai sensi dell'articolo 16.

#### **Sezione 4: Pianificazione cantonale, convenzioni tra l'UFAS e i Cantoni e vigilanza**

**Art. 15** Pianificazione cantonale

<sup>1</sup> L'organo cantonale competente definisce una pianificazione concernente l'IPI prima della conclusione o del rinnovo di una convenzione ai sensi dell'articolo 16.

<sup>2</sup> La pianificazione comprende in particolare:

- a. una descrizione del finanziamento dell'offerta di IPI;
- b. una stima del numero di posti necessari per far fronte alla richiesta di IPI, un bilancio delle capacità di accoglienza del momento e una presentazione degli obiettivi del Cantone in materia.

**Art. 16** Convenzioni tra l'UFAS e i Cantoni

<sup>1</sup> Le convenzioni concernenti l'IPI tra l'UFAS e gli organi cantonali competenti contengono, oltre agli elementi previsti all'articolo 13a capoverso 1 lettera d LAI, l'ammontare degli importi forfettari annui e mensili nonché le disposizioni sul rinnovo delle medesime.

<sup>2</sup> Le convenzioni sono concluse per una durata di quattro anni al massimo e hanno tutte la stessa data di scadenza. L'ammontare degli importi forfettari non può essere adattato nel corso della durata della convenzione.

<sup>3</sup> Il Cantone presenta all'UFAS la sua richiesta di conclusione o di rinnovo di una convenzione, allegandovi la pianificazione di cui all'articolo 15 e le seguenti informazioni:

- a. il quadro legale e istituzionale cantonale relativo all'offerta di IPI;
- b. il numero di settimane d'intervento generalmente eseguito dall'organizzazione o dalle organizzazioni oggetto della convenzione;
- c. le categorie professionali cui appartengono i membri dell'équipe che esegue l'IPI in equivalenti a tempo pieno, compresa la direzione;
- d. per ogni organizzazione, il bilancio e il conto economico dell'anno precedente la negoziazione della convenzione o il suo rinnovo; il conto economico deve essere presentato in modo analitico e permettere di determinare le spese medie per anno e per bambino e l'ammontare dei contributi cantonali all'organizzazione.

<sup>4</sup> I Cantoni mettono a disposizione dell'UFAS i documenti necessari, in particolare i documenti dimostranti che l'organizzazione e il suo personale adempiono le condizioni previste dalla LAI e dalla presente ordinanza.

<sup>5</sup> Il rinnovo della convenzione va richiesto almeno sei mesi prima della scadenza della stessa.

#### **Art. 17**            Vigilanza

<sup>1</sup> L'UFAS vigila sul rispetto dei principi per la concessione degli importi forfettari previsti dalla LAI e dalla presente ordinanza.

<sup>2</sup> Su richiesta, il Cantone è tenuto in qualsiasi momento a fornire all'UFAS e agli altri organi federali competenti informazioni circa l'attuazione di questi principi e della convenzione ai sensi dell'articolo 16 e a concedere loro l'accesso ai documenti determinanti.

### **Sezione 5: Valutazione dell'IPI, raccolta e trasmissione di dati e finanziamento della statistica**

#### **Art. 18**            Criteri di valutazione dell'IPI

La valutazione dell'IPI riguarda in particolare:

- a. lo sviluppo del bambino in relazione con l'IPI;
- b. l'influenza dell'IPI sul percorso scolastico del bambino, tenuto eventualmente conto del sostegno integrativo di cui beneficia e delle capacità di accoglienza delle scuole regolari del Cantone;
- c. l'influenza dell'IPI sul ricorso alle prestazioni dell'assicurazione invalidità;

- d. l'influenza dell'IPI sull'integrazione nel mondo del lavoro e sull'autonomia in materia di alloggio;
- e. i costi dell'IPI.

**Art. 19** Raccolta e trasmissione di dati per seguire lo sviluppo del bambino

Per consentire di seguire lo sviluppo del bambino in relazione con l'IPI, le organizzazioni sottopongono i bambini a test volti a misurare le loro capacità prima e dopo l'IPI e ne trasmettono i risultati ai Cantoni. Il Dipartimento federale dell'interno stabilisce le modalità.

**Art. 20** Raccolta e trasmissione di altri dati

<sup>1</sup> Oltre ai dati previsti all'articolo 68<sup>novies</sup> capoverso 2 LAI, le organizzazioni raccolgono i seguenti dati:

- a. se del caso, le date dell'inizio e della fine della proroga dell'IPI nonché il numero totale di ore di proroga eseguito con il bambino;
- b. se del caso, il motivo dell'interruzione definitiva dell'IPI;
- c. il metodo d'intervento applicato e il numero di ore e di settimane di IPI generalmente eseguito;
- d. le categorie professionali cui appartengono i membri dell'équipe che esegue l'IPI, compresa la direzione, con i rispettivi equivalenti a tempo pieno;
- e. le spese totali dell'organizzazione, le spese medie per anno e per bambino, e l'importo dei contributi cantonali all'organizzazione.

<sup>2</sup> Esse trasmettono i dati di cui al capoverso 1 all'organo cantonale competente;

<sup>3</sup> Prima del 1° novembre di ogni anno l'organo cantonale competente trasmette all'Ufficio federale di statistica (UST) a fini statistici i dati, corredati della data di nascita e del sesso del bambino, del suo Cantone di domicilio, del nome dell'organizzazione, delle date dell'inizio e della fine dell'IPI nonché dei dati di cui all'articolo 68<sup>novies</sup> capoverso 5 lettera a LAI.

<sup>4</sup> L'UST può formulare raccomandazioni relative alla raccolta e alla trasmissione dei dati.

**Art. 21** Finanziamento della statistica

Il Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità assume la totalità delle spese sostenute dall'UST in relazione con la statistica sull'IPI.

## Sezione 6: Diritti degli assicurati, anonimizzazione e distruzione dei dati

### Art. 22 Obbligo d'informare l'assicurato

Le organizzazioni informano per scritto l'assicurato o il suo rappresentante legale circa il diritto di opposizione di cui all'articolo 23 nonché la raccolta, la trasmissione, l'anonimizzazione, la distruzione e le altre forme di trattamento dei dati.

### Art. 23 Diritto di opposizione

<sup>1</sup> L'assicurato o il suo rappresentante legale può in qualsiasi momento opporsi presso l'organizzazione, per scritto e senza indicarne i motivi, alla registrazione non anonimizzata dei dati a fini statistici.

<sup>2</sup> L'opposizione deve essere firmata dall'assicurato o dal suo rappresentante legale e contenere le seguenti indicazioni relative all'assicurato:

- a. nome e cognome;
- b. indirizzo;
- c. data di nascita;
- d. numero AVS.

<sup>3</sup> L'assicurato o il suo rappresentante legale può revocare in qualsiasi momento l'opposizione.

### Art. 24 Anonimizzazione e distruzione dei dati

<sup>1</sup> L'organo cantonale competente e l'UST anonimizzano o distruggono i dati trasmessi loro in virtù dell'articolo 68<sup>novies</sup> capoversi 3 e 5 lettera a LAI e delle disposizioni della presente ordinanza, non appena lo scopo del trattamento lo consente, ma al più tardi 30 anni dopo la loro raccolta.

<sup>2</sup> Se l'assicurato o il suo rappresentante legale esercita il diritto di opposizione di cui all'articolo 23, sono adottate le seguenti misure:

- a. l'organizzazione conferma per scritto all'assicurato o al suo rappresentante legale che l'opposizione è stata registrata e ne informa senza indugio l'organo cantonale competente; quest'ultimo inoltra l'opposizione all'UST;
- b. l'organizzazione e l'organo cantonale competente distruggono le indicazioni relative all'opposizione di cui all'articolo 23 capoverso 2;
- c. l'UST anonimizza senza indugio i dati già registrati e distrugge le indicazioni relative all'opposizione di cui all'articolo 23 capoverso 2.

<sup>3</sup> Se l'assicurato o il suo rappresentante legale revoca l'opposizione, l'organo cantonale competente può chiedere a questi o all'organizzazione di comunicargli nuovamente a fini statistici i dati anonimizzati a seguito dell'opposizione.

## **Sezione 7: Entrata in vigore**

### **Art. 25**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi